

AUDIZIONE PARLAMENTARE
XIII Commissione Agricoltura

*Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla
situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci*

1 marzo 2011

Premessa

L'utilizzo degli agrofarmaci in agricoltura è dettato dall'esigenza di salvaguardare le produzioni vegetali, sia in termini quantitativi che qualitativi.

La consapevolezza comunque che l'esposizione diretta o indiretta delle persone e dell'ambiente a queste sostanze può avere effetti estremamente gravi ha portato alla definizione di una legislazione sempre più severa riguardo da un lato alle autorizzazioni alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dall'altro all'uso stesso degli agrofarmaci.

Il Parlamento europeo e il Consiglio nel 2002 hanno avviato un processo che, attraverso la definizione della "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" da parte della Commissione, è arrivato a compimento alla fine del 2009 con la pubblicazione dei seguenti provvedimenti che **modificheranno profondamente l'intera "filiera dell'agrofarmaco"**:

- DIRETTIVA 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;
- DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi.




Fig. 1 – Strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi.

In Italia l'uso di agrofarmaci si attesta a livelli decisamente superiori rispetto ai nostri partner europei. Da fonte Eurostat risulta infatti che nel 2008 l'Italia, a fronte di una SAU pari a circa la metà della Francia (12.000.000 ha contro 27.000.000 ha), ha distribuito una quantità pressoché simile di principi attivi (circa 80.000 t). Se ci confrontiamo con la Germania (circa 35.000 t di p.a. su una superficie di circa 16.000.000 ha) il divario è ancor più evidente.

In Italia la modalità di rilevamento e di acquisizione dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari è normata dal D.P.R. 23/4/2001 n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e dalla sua circolare applicativa (Circolare 30 ottobre 2002). Da più parti, anche istituzionali, si evidenziano "problematiche" nell'attuazione della norma relativa all'acquisizione dei dati statistici, **tanto da far ritenere che i dati "ufficiali" relativi alla quantità di prodotti fitosanitari venduti siano sottostimati.**

Sul fronte del **controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale** coordinato dal Ministero della salute, il cui ultimo rapporto è relativo all'anno 2009, si devono evidenziare alcune "inefficienze" del sistema che non consentono di avere un report "certo" della situazione italiana. Infatti, come si evince dall'analisi dell'ultimo rapporto disponibile relativo all'anno 2009 pubblicato dal Ministero della Salute, i **risultati dell'indagine sono "parziali"** in quanto sono basati su campioni la cui provenienza territoriale non copre tutto il territorio nazionale. Infatti alcune Regioni, la cui importanza nella produzione ortofrutticola italiana è rilevante, non hanno, o hanno in parte, inviato i dati relativi ai campioni analizzati.

Il "Rapporto sul monitoraggio nazionali dei pesticidi nelle acque" dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), pubblicato nel maggio 2010, riferito al biennio 2007-2008, evidenzia che nel 47,9% dei punti di monitoraggio sono stati trovati residui di pesticidi e nel 31,7% dei casi con concentrazioni superiori ai limiti di legge previsti per le acque potabili. Anche in questo caso, in considerazione del fatto che non tutte le Regioni hanno ancora un monitoraggio efficace, il quadro nazionale risulta essere incompleto determinando una probabile sottostima della reale diffusione della contaminazione da pesticidi.

Quanto sin qui riferito impone una **seria riflessione che coinvolga l'intera filiera dell'agrofarmaco**, dalla sua immissione sul mercato fin soprattutto al suo utilizzo in agricoltura.

La direttiva 2009/128/CE

L'Unione Europea con la "DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", per la prima volta interviene a regolamentare con una normativa specifica la **fase dell'impiego dei prodotti**

fitosanitari, "al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi". La direttiva si applica ai "pesticidi" che sono "prodotti fitosanitari" secondo la definizione del Reg. (CE) n. 1107/2009¹.

Gli obiettivi generali della Direttiva, ben esplicitati al punto 22 della "considerata" e all'art. 1 della stessa, sono essenzialmente due:

- **tutela della salute umana**, nella sua accezione più ampia riferendosi al consumatore, alla popolazione rurale, ai cittadini in genere (frequentatori di aree pubbliche quali giardini, parchi, ecc.) e agli utilizzatori di agrofarmaci, professionali e non;
- **tutela dell' ambiente** in generale ed in particolare degli ambienti acquatici e delle fonti di approvvigionamento idrico.

La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue attraverso un quadro di azioni individuate dalla Direttiva e che gli stati membri dovranno attuare, esplicitandoli nei loro **Piani d'azione nazionali (PAN)**:

- promozione dell' uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi;

¹ Prodotti fitosanitari: prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che lo scopo principale del prodotto sia igienico piuttosto che fitosanitario;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali sui conservanti;
- distruggere le piante o parti di piante indesiderate, eccetto le alghe;
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe.

- “ formazione certificata” dei soggetti coinvolti nella “ filiera” dell’ utilizzo degli agrofarmaci (consulenti, utilizzatori professionali);
- adozione di programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione;
- obbligo di sottoporre ad ispezione le attrezzature per la distribuzione dei pesticidi;
- divieto, salvo casi eccezionali, di ricorrere all’irrorazione aerea;
- adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell’ambiente e della salute anche durante le operazioni di manipolazione, stoccaggio, smaltimento delle confezioni e degli imballaggi dei prodotti fitosanitari;
- adozione di provvedimenti orientati alla tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile;
- adozione di provvedimenti volti a ridurre al minimo o vietare gli agro farmaci in specifiche aree (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, strutture sanitarie, aree protette);
- individuazione di indicatori di rischio armonizzati finalizzato a favorire la comunicazione delle informazioni e scambio di informazioni tra gli stati membri.

Tra gli strumenti individuati dalla Direttiva, grande rilevanza strategica viene attribuita alla “**difesa integrata**” (IPM - Integrated Pest Management) tanto che se ne rende obbligatoria l’applicazione (quantomeno dei suoi principi generali, riportati nell’allegato III) in tutti gli Stati membri entro il 1 gennaio 2014.

La difesa integrata è una **strategia complessa** di difesa che “integra” diversi “strumenti” di controllo dei parassiti/patogeni.

La difesa delle colture oggi non è più solo quella che si realizza con fitofarmaci di sintesi, ma è un insieme di operazioni che coniugano mezzi tecnologici diversi, metodi alternativi alla chimica di sintesi con l’uso di fitofarmaci. La difesa è, e sarà sempre di più, quella definita *Difesa Integrata*, inserita nel contesto più ampio della *Produzione Integrata*. Questo implica una sempre maggiore conoscenza della biologia dei patogeni, lo sviluppo e l’applicazione di modelli previsionali e di monitoraggio, miglioramento delle condizioni di crescita degli insetti utili, ecc.

Nell’ambito più ampio della Produzione Integrata, è necessario definire oltre alla difesa, altri aspetti che richiedono particolare attenzione come la fertilizzazione, l’irrigazione, la gestione del suolo, l’avvicendamento colturale, la tipologia d’impianto e la sua gestione.

Tutto ciò implica necessariamente il coinvolgimento di **consulenti in possesso di specifica competenza in campo fitoiatrico** che, valutati i risultati del monitoraggio, consiglino l’utilizzatore con quale tipo di “terapia” intervenire (agronomica, meccanica, biologica o agrofarmacologica) consigliando, se del caso, quale principio attivo utilizzare, in quale dose e in quale modalità. Il ricorso a “**consulenti qualificati professionalmente**” è del resto auspicato anche dalla Direttiva stessa.

La proposta CONAF

La necessità di una **figura professionale competente** che fornisca consulenza nei diversi momenti della filiera dell’uso degli agrofarmaci è evidente e più volte auspicato dalla Direttiva 2009/128/CE.

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Via Po, 22 – 00198 Roma – Tel 06.8540174 – Fax 06.8555961

E' necessario che l'attuale sistema relativo alla vendita e all'uso dei prodotti fitosanitari venga profondamente modificato, in modo che il consulente qualificato sia posto al centro, con specifiche responsabilità sia nella fase in cui si "forma" la decisione di utilizzare l'agrofarmaco, sia in quella in cui l'agrofarmaco è venduto all'utilizzatore.

In altre parole è necessario garantire una professionale assistenza tecnica rivolta al produttore agricolo, con una conseguente assunzione di responsabilità, che segua alcune logiche fondamentali: sia finalizzata all'applicazione corretta dei protocolli/disciplinari di produzione, sia **imparziale** e "**terza**", sia sostenibile dal punto di vista economico, consenta la "**tracciabilità delle responsabilità**".

A tal proposito il CONAF ha elaborato una proposta di articolazione della "filiera" dell'uso dell'agrofarmaco (approvata nell'ambito del **XIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**) imperniata sull'**asse "consulenza tecnica - prescrizione agrofarmaco – agrofarmacie"**. Il ricorso all'uso di agrofarmaci deve essere "autorizzato" (prescritto) in forma scritta dal dottore agronomo/forestale, in possesso di specifica **competenza** in campo fitoiatrico al termine di un complesso processo di consulenza fornita all'utilizzatore finale. Il consulente deve possedere il requisito della **terzietà** al fine di evitare commistioni di interessi e assicurare che la **prestazione professionale sia a garanzia della salute pubblica e dell'ambiente**.

L'acquisto degli agrofarmaci ed il loro uso devono essere pertanto soggetti a prescrizione da parte del dottore agronomo/forestale, consulente IPM dell'utilizzatore professionale, da effettuarsi su apposito ricettario. La prescrizione dovrà prevedere l'utilizzo di strumenti digitali, in modo da poter garantire un'agevole **trasmissione del tracciato dati** agli Enti preposti ai controlli e alla rilevazione dei dati statistici.

L'utilizzatore professionale, provvisto dell'apposito "patentino", acquista gli agrofarmaci esclusivamente presso le **Agrofarmacie**, uniche rivendite autorizzate al commercio di tali prodotti, dietro presentazione della prescritta ricetta.

Le società produttrici di agrofarmaci, per mezzo di loro informatori tecnico-scientifici in possesso di adeguata formazione, presentano i loro prodotti fitosanitari esclusivamente ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e alle agrofarmacie.




Fig. 2 – “Consulenza tecnica - prescrizione agro farmaco – agro farmacie” per un uso sostenibile degli agrofarmaci.

In tal modo si garantisce una precisa **suddivisione dei ruoli** all’interno della filiera della consulenza (informatore scientifico dell’agrofarmaco, consulente “fitoiatra”, “agrofarmacista”) al fine di evitare evidenti conflitti di interesse;

Gli ordini professionali svolgono la loro funzione di vigilanza deontologica sull’operato dei loro iscritti, curandone nel contempo l’aggiornamento professionale e la **formazione** dei propri iscritti.

Il sistema sopradescritto imperniato sull’asse “**consulenza tecnica-prescrizione agrofarmaco-agrofarmacie**” garantisce il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE:

- ↑ Tutela della salute umana
 - maggiore grado di sicurezza alimentare, maggior salubrità degli alimenti (effettiva applicazione della lotta integrata, certezza del tipo di agrofarmaco utilizzato, della dose d’impiego nonché della sua residualità);
 - maggior tutela della sicurezza dell’utilizzatore (minor ricorso a mezzi chimici, attività informativa specifica in campo e in fase di acquisto, “patentino”);
- ↑ Tutela dell’ambiente:
 - riduzione della quantità di sostanze chimiche distribuite;
 - utilizzo di agrofarmaci a minor impatto sull’ecosistema;

- valutazione attenta in fase di prescrizione di tutte le criticità (falda affiorante, corsi d'acqua, punti di approvvigionamento idrico, aree protette, ecc.);

↑ Certificazione della formazione dei consulenti:

- adeguata formazione di base certificata da idoneo titolo di studio di livello universitario e abilitazione all'esercizio della professione di Dottore agronomo e Dottore forestale;
- aggiornamento professionale garantito e certificato dalla formazione permanente (obbligo deontologico per il dottore agronomo e dottore forestale);

↑ Monitoraggio dell'uso degli agrofarmaci:

- Uso di sistemi informatici in campagna e in Agrofarmacia (ad es. sistemi a lettura ottica delle ricette);

Si garantisce inoltre il raggiungimento di ulteriori obiettivi:

↑ Lotta agli agrofarmaci illegali/contraffatti;

↑ Sistema di raccolta dati statistici (Reg. n. 1185/2009 del Parlamento Europeo, e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi);

↑ Adeguamento a standards di produzione agricola universalmente riconosciuti dal mercato e a nuovi sistemi di produzione integrata di formulazione nazionale (SQNPI – legge 3 febbraio 2011, n.4 , art.2)

Conclusioni

La proposta CONAF basata sull'asse "**consulenza tecnica - prescrizione agro farmaco – agrofarmacie**" può garantire a nostro avviso il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE e, nel contempo, fungere da "**regolatore**" nel mercato degli agrofarmaci, oggi assolutamente dominato dalle poche aziende produttrici di agrofarmaci.

La presenza obbligatoria di una figura professionale competente e specializzata in difesa integrata (IPM) che, nel momento in cui valuti che le tecniche biologiche, agronomiche e fisiche attuate non sono sufficienti a mantenere i parassiti sotto il livello di tolleranza, prescrive all'utilizzatore finale quale formulato utilizzare e in che dose, garantisce che il ricorso a prodotti chimici risponda a criteri di sostenibilità, ambientale, sociale ed economica. Ciò implica l'assunzione di una grande responsabilità da parte del dottore agronomo: la prescrizione di una terapia basata sull'uso di uno o più agrofarmaci impegna la responsabilità non solo professionale ma anche etica del dottore agronomo. Tale responsabilizzazione deve avvenire nell'interesse dell'intera collettività.

E' d'altra parte evidente che l'introduzione da un lato della prescrizione obbligatoria dell'agrofarmaco e dall'altro l'attribuzione esclusiva all'agrofarmacia d'ogni funzione nella dispensazione degli agrofarmaci, delinea un **sistema del tutto analogo a quello vigente nel nostro paese in riferimento ai farmaci per la cura della salute umana nonché a quelli per uso veterinario**. Il dottore agronomo e dottore forestale, al pari del medico in riferimento alla salute umana e al veterinario per quella animale, devono essere considerati unica figura professionale di riferimento per quanto attiene la "salute delle piante" lungo l'intera filiera dell'agrofarmaco.